

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

SPECIALE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI COVID-19

NEI DL IMPRESE E CURA ITALIA PROROGA TERMINI PROCEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il decreto 23/2020 stabilisce misure urgenti per garantire la continuità delle imprese e per sostenerne la liquidità, prevede disposizioni in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali, nonché disposizioni urgenti per i settori di rilevanza strategica.

Importante sottolineare come l'art. 37 del Dl 23/2020, modificando l'art. 103 del precedente Dl 18/2020 così detto *Cura Italia*, preveda uno spostamento fino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, d'ufficio o su istanza di parte, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

È bene tuttavia sottolineare come questa disposizione "congeli" i predetti termini procedurali, ma non li "azzeri": dal 15 maggio i procedimenti non ripartiranno da capo, ma dovranno essere conclusi entro il periodo di tempo residuo che non sia stato consumato prima del periodo di sospensione. Quest'ultimo profilo della norma diverrà particolarmente rilevante al momento del pieno riavvio delle attività produttive dopo l'emergenza sanitaria quando, anche in un'ottica di responsabilità sociale, sarà necessario che non si creino situazioni di inerzia amministrativa potenzialmente in grado di ostacolare la ripresa delle attività economiche. Peraltro le amministrazioni risultano comunque tenute, anche nel periodo di sospensione, a garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti dando priorità a quelli da considerare urgenti. Importante inoltre ricordare come il citato art. 103 del Dl 18/2020 abbia previsto che tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, rilasciati dalla pubblica amministrazione, la cui naturale scadenza sia prevista tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si evidenzia infine come l'art. 113 del Dl n. 18 tratti con una specifica disposizione alcuni termini di scadenze in materia di rifiuti, per i quali ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2020. In sintesi si tratta degli adempimenti connessi alla presentazione del Mud, alla presentazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori e Raee, ai

diritti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Significativa in particolare la proroga della scadenza di presentazione dei Mud alle Camere di commercio perché è a essa collegata un'attività di irrogazione di sanzioni amministrative in capo anche ad Arpae Emilia-Romagna.

Sarà interessante ora verificare se le leggi di conversione di questi Dl, non ancora emanate al momento della chiusura della rivista, interverranno nuovamente sui vari termini sopra indicati.

LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE ATTRIBUISCE FUNZIONI STRAORDINARIE AL SNPA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020

Il 25 marzo 2020 è stata emanata l'ordinanza n. 655 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto e di contrastare il diffondersi del virus Covid-19, gli enti del Sistema nazionale a rete di protezione ambientale (Snpa) sono autorizzati a svolgere funzioni straordinarie ulteriori, anche in deroga a quelle previste dalla legge 132/2016 e dalle leggi istitutive delle singole Agenzie ambientali.

La norma, così come è scritta, pone alcune problematiche applicative in quanto evidentemente non può essere intesa come una delega in bianco all'utilizzo delle strutture Snpa fini di protezione civile, in quanto deve rimanere comunque fermo il presidio da parte delle Agenzie dei preminenti profili di tutela ambientale a loro istituzionalmente assegnati (peraltro mai come in questo momento la salvaguardia dell'integrità delle matrici ambientali riveste una chiara rilevanza anche in una prospettiva di prevenzione sanitaria collettiva).

Vi sono tuttavia tematismi nei quali il Sistema agenziale, tramite alcuni punti della rete che devono operare in maniera sinergica, può certamente svolgere, in questo contesto emergenziale, un ruolo importante e specifico. Ad esempio si può far riferimento alle attività legate a studi epidemiologici, anche di calcolo statistico, prestate a supporto delle competenti Autorità sanitarie. Oppure ad alcune attività di laboratorio che hanno una valenza sia ambientale che sanitaria, che potranno essere erogate nell'ottica di rete integrata contemplata dall'art. 12 della legge 132/2016. In base alla citata ordinanza 655/2020 le attività "emergenziali" degli enti del Snpa sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti in materia di protezione civile.

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIFFERISCE TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE E DEMANIALE

Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 227 del 23 marzo 2020

A seguito delle misure nazionali disposte per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 anche la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 227 del 23 marzo, ha differito alcuni termini in materia ambientale. In particolare le scadenze dei pagamenti connessi all'uso del demanio idrico – di cui all'art. 8, c.1, della Lr 2/2015 e dei canoni di concessione delle acque minerali – slittano dal 31 marzo al 30 giugno, mentre gli adempimenti prescritti nelle condizioni ambientali dei provvedimenti di valutazione ambientale (*screening* e *Via*), in scadenza nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria, sono differiti al 30 settembre. Sono inoltre differiti gli adempimenti connessi alla compilazione della scheda dell'applicativo Orso in materia di rifiuti e al versamento di tributi speciali per il deposito di rifiuti solidi in discarica, nonché quelli relativi alle rendicontazioni previste da alcuni bandi regionali in materia ambientale. Altre disposizioni contemplate nella Dgr 227/2020 riguardano differimenti relativi ad altre matrici ambientali.

LA REGIONE INTERVIENE SUGLI ADEMPIMENTI AIA E AUA

Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 211 del 16 marzo 2020

Con la deliberazione in commento sono state approvate alcune indicazioni operative per fare fronte all'impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni integrate ambientali (Aia) e delle Autorizzazioni uniche ambientali (Aua), a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte per fare fronte all'emergenza. In particolare viene disposto che fino al termine dell'emergenza epidemiologica le frequenze assegnate agli autocontrolli non siano da considerarsi tassative. Il provvedimento della Giunta fissa quindi una serie di nuovi termini, decorrenti dalla data di cessazione ufficiale della pandemia, entro i quali i gestori sono tenuti a una serie di altri adempimenti previsti nelle autorizzazioni. La delibera di Giunta regionale prevede infine l'effettuazione di un monitoraggio, anche attraverso Arpae e le associazioni imprenditoriali, sull'esito delle misure adottate in relazione all'emergenza Covid-19, riservandosi di intervenire nuovamente con nuovi provvedimenti qualora se ne rilevasse la necessità.